



COMUNICATO UFFICIALE N.110 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 72/AA al N. 75/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Sergio DI BLASI, Giovanni MAUTONE, Stefano GRECO e della società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO DI BLASI, in qualità di Presidente della società ASD Atletico Pisciotta, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Stefano Greco, nella gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015;

GIOVANNI MAUTONE, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società ASD Atletico Pisciotta, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Atletico Pisciotta in occasione della gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Stefano Greco;

STEFANO GRECO, in qualità di calciatore schierato per la società ASD Atletico Pisciotta all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39, 43 e 45 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Atletico Pisciotta – New Massa del 08.03.2015, nelle file della società ASD Atletico Pisciotta, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio DI BLASI, in proprio e in qualità di presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA, Giovanni MAUTONE e Stefano GRECO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig.

Sergio DI BLASI, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MAUTONE, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Stefano GRECO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO PISCIOTTA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 495 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Santo BOEMIO, Angelo CICATIELLO, Antonio LIETO e della società A.C.D. ARENACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTO BOEMIO, calciatore, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara *A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO* del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B, nelle file della società A.C.D. ARENACCIA, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANGELO CICATIELLO, Presidente della A.C.D. ARENACCIA all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOEMIO SANTO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara *A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO* del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B;

ANTONIO LIETO, Dirigente Accompagnatore della soc. A.C.D. ARENACCIA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. ARENACCIA, in occasione della gara *A.C.D. ARENACCIA - VIRTUS VESUVIO* del 15/11/2014, valevole per il Campionato Esordienti Provinciali Girone B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore BOEMIO SANTO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.C.D. ARENACCIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri Santo BOEMIO, Angelo CICATIELLO, Antonio LIETO e dalla Società A.C.D. ARENACCIA, tramite il dirigente Ciro Galiero munito di procura speciale;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Santo BOEMIO, 2 mesi di inibizione per il sig. Angelo CICATIELLO, 2 mesi di inibizione per il sig. Antonio LIETO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.C.D. ARENACCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbicini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1332 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato DIODATO, Edmondo FARIAS e della società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATO DIODATO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F. e agli artt. 27, 34, 40, lett. C), Ca) e Cb) del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 25, 33 e 39 lett. D), Da) Db) del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2017/2018, al signor Edmondo Farias il ruolo di allenatore della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO sia della squadra partecipante al Campionato Juniores d'Elite - Girone B organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo in assenza di tesseramento sino al 9 gennaio 2018 - data dell'intervenuta regolarizzazione della posizione da parte del Settore Tecnico quale allenatore di "Squadre Minori"- sia della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo in assenza della prescritta abilitazione per tale campionato, e per avere ciò nonostante consentito o, comunque, non impedito che il predetto figurasse, in veste di allenatore, nelle distinte delle gare disputate da entrambe le squadre;

EDMONDO FARIAS, in qualità di allenatore dilettante, tesserato, a decorrere dal 9 gennaio 2018, quale allenatore delle "Squadre Minori" per la A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle N.O.I.F., nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. 33 e 37 del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per avere assunto, nel corso della stagione 2017/2018, per conto della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores d'Elite - Girone B, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, in assenza di tesseramento fino al 9 gennaio 2018 - data dell'intervenuta regolarizzazione della posizione da parte del Settore Tecnico quale allenatore di "Squadre Minori" - come, peraltro, risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nella distinta di gara; nonché in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 27 e 40 lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (oggi, rispettivamente, trasfusi negli artt. artt. 25 e 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. F.I.G.C. n. 69 del 13 giugno 2018), per avere assunto, nella medesima stagione, sempre per conto della A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato di Eccellenza, organizzato dal Comitato Regionale Abruzzo, in assenza della prescritta abilitazione per tale campionato, come, peraltro, risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nella distinta di gara;

A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Aurelio DE VINCENTIIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO, Renato DIODATO ed Edmondo FARIAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Renato DIODATO, 6 mesi di squalifica per il Sig. Edmondo FARIAS e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 445 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Carlo SOLLO, e della società A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009 avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO SOLLO, Presidente della soc. ASD Atletico Portici 2009, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 45 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito, nella gara *Atletico Portici 2009 – Sporting Vesuvio* del 22.11.2014;

A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal sig. Carlo SOLLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carlo SOLLO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. ATLETICO PORTICI 2009;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini